

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 23-11-2004) 04-01-2005, n. 81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FULGENZI Renato - Presidente

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere

Dott. DERIU Luciano - Consigliere

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis) avverso la sentenza 10/2/03 Corte di Assise di Appello di Roma;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;

Udito il P.G. in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Uditi per la parte civile l'avv. Francesca Venditti e per il ricorrente l'avv. Massimo Pisani, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti;

Osserva in:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza in data 10/2/03 la Corte di Assise di Appello di Roma, confermava la sentenza in data 25/1/02 della Corte di Assise di quella città, con la quale (omissis) era dichiarato colpevole dei reati di associazione per delinquere ex art. 416/1 e 2 c.p. (capo A), concorso in immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento continuato e aggravato della prostituzione ex artt. 110-81 cp - 3 n. 4, 6, 8 - 4 n. 1 e 7 legge n. 75/4958 - 12/3 D.L. 286/1998 Capo B), concorso in riduzione continuata in schiavitù ex artt. 110-81-600 c.p., e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni alle costituite parti civili.

Era ascritto al predetto di essersi associato con altre persone al fine di introdurre clandestinamente nel territorio dello Stato, per farle prostituire a Roma e in altre località, ragazze anche minorenni, che poi venivano avviate alla prostituzione, controllate su strada e sfruttate, con predisposizione di mezzi (appartamenti, autovetture e telefoni cellulari), interscambio delle ragazze e distribuzione di compiti, con il ruolo di promotore e organizzatore del reclutamento delle ragazze e dell'affidamento di esse agli associati; di aver conseguentemente gestito, agendo in concorso con altri, la prostituzione delle predette, solo alcune delle quali identificate, con l'aggravante di aver commesso i fatti, ponendo in essere condotte violente e intimidatorie. Inoltre era accusato di avere, agendo in concorso con altre persone, ridotto in schiavitù le ragazze della organizzazione tra le quali (omissis) (omissis) (omissis) (costituitesi parti civili) e (omissis) obbligandole a prostituirsi contro la loro volontà, tenendole segregate in casa, obbligandole non solo a spostarsi in diverse località italiane, ma anche all'estero, minacciandole di morte, ed estendendo tali minacce anche ai loro familiari, costringendole a non avere alcun contatto con l'esterno, picchiandole selvaggiamente, ovvero facendole picchiare dalle persone da loro delegate al controllo, anche quando non guadagnavano consistenti somme di danaro.

Condivideva la corte di assise territoriale, nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno della certezza delle fonti probatorie, costituite dalle indagini del Nucleo Operativo dell'Arma dei Carabinieri di Roma, riferite dai verbalizzanti escussi, dalle testimonianze delle vittime dell'organizzazione e di altri testi informati sui fatti, nonché dalle certificazioni sanitarie in atti, e non dubitava della ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti.

Avverso tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, e deduce con il primo motivo la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 727 c.p.p. 78 disp. att. C.p.p., e la manifesta illogicità della motivazione, laddove aveva risolto l'assenza di elementi probatori, che consentissero di pervenire alla identificazione dell'imputato, messa in discussione dalla divergenza tra la data di nascita indicata nella sentenza di primo grado e quella riportata nell'informativa dei Carabinieri, richiamando le precedenti condanne riportate in Italia a nome dell'imputato, ed omettendo ingiustificatamente di ricorrere alla procedura della rogatoria internazionale; con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge penale in riferimento all'art. 416 e la illogicità della motivazione, che aveva ritenuto la sussistenza del reato associativo, nonostante che dieci dei coimputati di detto reato, che si erano avvalsi del rito abbreviato, fossero stati assolti perchè il fatto non sussiste, e senza affrontare i temi della struttura associativa, del vincolo dello scopo e della indeterminatezza del programma comune, non spendendo nessuna parola sulla finalità dello sfruttamento della prostituzione, e sul ruolo di organizzatore dell'imputato, che costituiva una figura autonoma di reato e non circostanza aggravante dell'art. 416 c.p.; con il terzo motivo denuncia la violazione della legge penale in riferimento alle norme sull'immigrazione clandestina e sullo sfruttamento della prostituzione e il vizio motivazionale, trattandosi di un concorso solo apparente di norme, che si risolveva con l'assorbimento ex art. 15 c.p. dell'ipotesi di cui all'art. 12/3 D.L.vo 286/98 in quella ex art. 3 n. 8 legge 75/58, ed essendo la presenza dell'imputato sul territorio italiano fondata unicamente sulle deposizioni delle parti offese, portatrici di interessi di parti, della cui attendibilità vi era motivo di dubitare; con il quarto ed ultimo motivo eccepisce la violazione dell'art. 600 c.p., essendo la corte di assise territoriale pervenuta, all'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine a tale reato, non tenendo in alcun conto la giurisprudenza di legittimità, formatasi in proposito, che riferiva all'art. 600 solo quelle situazioni di diritto e di fatto che rivelavano un esercizio di proprietà di un soggetto nei confronti di un altro, caratterizzate dalla presenza di uno stato servile, assoluto o parziale da parte di un dominus, che esercitava e controllava tale asservimento, e che in definitiva presupponevano la presenza fisica e costante del controllore, che nella fattispecie non era stata accertata. Con i motivi aggiunti, presentati in data 5/11/04 il difensore ritornava sul tema della non configurabilità del delitto ex art. 600 c.p., che, a

seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228/2003, aveva acquisito la natura di reato a condotta abituale, tipizzata, che nella fattispecie concreta non era riscontrabile, non essendo dimostrata la presenza continuativa nel territorio dello Stato del (omissis) ed essendo inutilizzabile la propalazione del coimputato al riguardo per violazione dell'art. 64 c.p.p..

Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.

Il primo motivo introduce la stessa censura, mossa nei motivi di appello, relativa alla inutilizzabilità degli atti, posti a fondamento dell' identificazione del (omissis) per la mancata osservanza delle norme sulle rogatorie internazionali, sulla quale già si è pronunciata la corte di assise territoriale, escludendo la necessità della procedura ex art. 727 c.p.p., e ritenendo non decisivi i riferimenti più o meno precisi, risultanti dagli atti di indagine.

In effetti ad avviso del giudice a quo, ciò che rendeva certa la identificazione dell'imputato erano le circostanziate dichiarazioni delle parti offese e i loro riconoscimenti fotografici, oltre alla notorietà all'autorità inquirente del predetto, che risultava nato a (omissis) ((omissis)) il (omissis) lo stesso che con lo stesso nome, luogo e data di nascita aveva in passato lasciato tracce di sè in Italia, incorrendo in alcune condanne per reati di assegno a vuoto e sfruttamento della prostituzione. E tale conclusione si adegua alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale al termine "identità fisica" della persona, di cui all'art. 66/2 c.p.p., si deve attribuire il significato che l'espressione assumeva nell'art. 81 c.p.p. previg., e cioè quello di identità tra la persona nei cui confronti è stato instaurato il processo e quella che si giudica. Di conseguenza l'incertezza nell'individuazione anagrafica è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo, quando sia certa la identità fisica della persona nei cui confronti è stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità, erroneamente attribuite, nelle forme prescritte dall'art. 130 c.p.p. (Cass. 25/2/03 Bilal CED 224110; 20/10/97 Sau Law CED 208737).

Quanto al secondo motivo, non coglie nel segno l'argomento, assente nei motivi di appello, dell'assoluzione di dieci imputati su diciotto dal medesimo reato associativo, che, secondo la difesa avrebbe scisso inevitabilmente i legami tra il (omissis) e le persone assolte e, di conseguenza, con le vicende, che avevano caratterizzato l'imputazione associativa attribuita anche al predetto.

In realtà, come si evince dalla sentenza assolutoria, allegata al ricorso, gli imputati sono stati assolti ex art. 530/2 c.p.p. non tanto per la non configurabilità degli elementi costitutivi del reato ex art. 416 c.p.p., quanto per la mancanza del dibattimento (essendo stato il processo celebrato con il rito abbreviato), che aveva impedito il necessario approfondimento probatorio del reato associativo nei termini stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla stessa sentenza.

Nella fattispecie le ulteriori acquisizioni probatorie, provenienti dall'istruttoria dibattimentale, e costituite dalle dichiarazioni accusatorie delle tre ragazze e dalle conferme alle stesse fornite dai verbalizzanti e dai numerosi testi informati sui fatti, hanno consentito ai giudici del merito di pervenire alla conclusione della esistenza di una struttura associativa, evidenziata non solo da una generica comunanza di attività lavorativa e da una distribuzione sommaria, ma netta, delle competenze nell'attività di meretricio, secondo un quadro ricostruttivo adeguatamente motivato, ma soprattutto dalla dimensione economica dei fatti e quindi dal cemento ideale e operativo nel segno del pieno realizzo di precisi e spietati interessi economici. L'introduzione clandestina delle ragazze in Italia al solo scopo di farle prostituire e l'immediato, continuo e massivo sfruttamento della loro prostituzione correttamente sono stati ritenuti dal giudice a quo fatti strutturali, posti in essere con caratteristiche di una tale imponenza, da implicare senza il minimo sforzo intellettuale, la loro riconduzione ad un gruppo stabile, quanto efficiente, in linea del resto con il principio espresso

dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo il quale, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo, rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti, rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive (Cass. Sez. Un. 27/4/01 n. 10 Cinalli).

La stessa corte di assise romana non ha mancato poi di indicare il riscontro dell'efficacia operativa del sodalizio e della stabile permanenza del perverso fine sociale, quando ha evidenziato che, nonostante la falceria del gruppo, subita per effetto degli arresti e dei sequestri dei mezzi, le ragazze non furono lasciate sole, essendo giunte dall'(omissis) altre persone a surrogare i precedenti controllori spariti o incarcerati.

Quanto alla posizione specifica del (omissis) sono tanti i riferimenti contenuti nella motivazione impugnata, che non lasciano spazio a censure di sorta in ordine al ruolo verticistico e organizzativo, al potere di raccordo e di controllo esercitato dal predetto, che si avvaleva dei suoi parenti, come stretti collaboratori.

Destituito di fondamento è poi il terzo motivo. Non regge infatti la censura in ordine all'assorbimento nel reato di sfruttamento della prostituzione del reato di immigrazione clandestina. Non esiste alcun rapporto di sussidiarietà tra il reato di cui all'art. 3/1 legge n. 75/ 1958 e relative aggravanti e il reato di cui all'art. 12 legge 286/1998, essendo diversi gli interessi tutelati e le condotte sanzionate dalle due norme, atteso che la prima è esclusivamente finalizzata ad impedire l'induzione e la diffusione della prostituzione e sanziona la condotta di colui che induce taluno a recarsi nel territorio di altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della residenza abituale, per esercitarvi la prostituzione, mentre la seconda tutela i beni giuridici della sicurezza interna e della disciplina del mercato del lavoro e sanziona la condotta di colui che favorisce l'ingresso clandestino di straniero nel territorio dello Stato Italiano, sicchè quest'ultima fattispecie criminosa non può ritenersi compresa nella prima (Cass. Sez. 3<sup>a</sup> 19/7/00 n. 8358 CED 217082).

Generica è invece l'altra censura in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle parti offese, fondata com'è sulla qualità delle predette e sulle discrasie emergenti dalle varie versioni dei fatti; argomenti questi che il giudice del gravame ha ampiamente superato con motivazione congrua ed esaustiva e come tale incensurabile in sede di legittimità.

Per quanto attiene all'ultimo motivo e al motivo aggiunto, si impone una osservazione preliminare in ordine all'evoluzione della norma incriminatrice ex art. 600 c.p., della quale si è già occupata la giurisprudenza di merito, pervenendo a conclusioni, che questa Corte condivide in pieno (cfr Corte Ass. App. Milano 15/12/03 Toma e altri in Foro It. Parte 2<sup>a</sup> p. 585 anno 2004).

Ed invero tale norma nella sua originaria formulazione sanzionava la condotta di chiunque riduceva una persona in schiavitù; in seguito alla sostituzione operata dall'art. 1 legge 11/8/03 n. 228 è ora punito chiunque esercita su di una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

E' necessario quindi stabilire se con riferimento a tale delitto si sia in presenza di un fenomeno di successione di norme penali, disciplinato dall'art. 2/3 c.p., ovvero di un fenomeno di abrogazione della precedente incriminazione, previsto dall'art. 2/2 c.p..

Si tratta in altri termini di accertare se l'abrogazione della precedente disposizione incriminatrice abbia comportato l'automatica perdita di rilevanza penale del comportamento da essa sanzionato, ovvero se quel comportamento venga ancora oggi preso in considerazione dalla successiva disposizione di legge.

Con riferimento alla riduzione in schiavitù, che è l'unica ipotesi di reato contestata all'imputato, il problema è di facile soluzione:

sia che si consideri il rapporto strutturale tra le fattispecie a confronto, sia che si fondi l'accertamento sulla continuità del tipo di illecito, la conclusione resta invariata; la nuova norma che prevede ipotesi di reato alternative ed equivalenti (la riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù) ha semplicemente precisato, quanto alla riduzione in schiavitù, l'ambito della precedente incriminazione. Il codice penale, prima della riforma summenzionata, non forniva la nozione di schiavitù, la cui definizione doveva trarsi dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25/9/1926, ratificata e resa esecutiva in Italia con il r.d. 26/4/28 n. 1723, ai sensi della quale per schiavitù si deve intendere "lo stato o la condizione di un individuo, sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi", definizione ripresa poi dall'art. 7 lett. a) della Convenzione Supplementare di Ginevra sulla schiavitù del 7/9/1956 ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 20/12/1957 n. 1304.

Escluso il riferimento ad improbabili condizioni di diritto, nel senso che dovrebbe esserci un ordinamento giuridico estero che ammetta l'istituto della schiavitù e riconosca pertanto l'assoggettabilità ad esso della persona umana, come la dottrina e la giurisprudenza più recenti non hanno mancato di rilevare, si deve ritenere che la precedente norma si riferisse a pratiche di fatto, da cui risulti lo stato di assoggettamento di una persona agli altrui poteri di uso e disposizione, corrispondenti al complesso dei poteri del diritto di proprietà o a taluni di essi. La nuova norma quindi non ha apportato alcuna significativa innovazione alla descrizione del fatto tipico, limitandosi in sostanza a confermare l'interpretazione assolutamente prevalente, secondo la quale la definizione della schiavitù doveva essere enucleata dalle citate convenzioni internazionali. Fatta questa premessa, la decisione impugnata che ha ravvisato nei fatti accertati il delitto di cui all'art. 600 c.p., è sorretta da congrua ed esaustiva motivazione, immune da evidenti illogicità e come tale incensurabile in questa sede.

Le prove acquisite hanno consentito ai giudici del merito di affermare che le ragazze indicate nel capo di accusa furono dal (omissis) e dai suoi più stretti collaboratori ridotte in schiavitù, prima in (omissis) e poi in Italia. Esse, molte delle quali ancora minorenni e prive di documenti, che avevano lasciato i paesi di origine dell'Est Europeo, per trovare un lavoro e sfuggire alla miseria, acquistate in (omissis) chiuse per giorni interi in un albergo che si è accertato essere gestito proprio dal (omissis) a (omissis) nel suo paese di origine, controllate assiduamente, private della libertà di movimento e della possibilità di avere contatti con l'esterno, tranne quelli sessuali con gli occasionali clienti, furono sicuramente ridotte in uno stato di totale soggezione ed asservimento. Si legge nella motivazione impugnata che la (omissis) la (omissis) e la (omissis) introdotte insieme ad altre clandestinamente in Italia e smistate in varie città, tra le quali (omissis) ove sono stati accertati i fatti, prive di una loro identità, in quante private dei documenti, erano costrette a prostituirsi sulle strade in condizioni degradanti e pericolose, senza alcuna effettiva remunerazione; era per loro impossibile ribellarsi anche a causa della giovane età e della mancata conoscenza della lingua italiana e dell'incapacità di muoversi nelle grandi città, nelle quali erano state condotte. Non poteva quindi la corte di assise territoriale dubitare alla stregua delle risultanze processuali e in particolare dei riferimenti a specifici episodi violenti e umilianti (quali le lesioni a volte anche con danno permanente agli organi genitali, ovvero il lavaggio dei piedi dei loro aguzzini) del rapporto di assoluto predominio e di contrapposta assoluta soggezione, che si era instaurata tra gli imputati: i padroni, e le ragazze: le vittime, che si trovavano in una condizione tale da non consentire alcuna possibilità di scelta o di rifiuto. Non ha mancato poi la corte di merito di osservare, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, come la condizione di segregazione e di assoggettamento all'altrui potere di disposizione non venisse meno, allorché essa temporaneamente si allentava, consentendo momenti di convivialità e di apparente benevolenza, finalizzati allo scopo di meglio

piegare la volontà delle vittime e vincerne la resistenza (Cass. Sez. 5<sup>a</sup> 27/10/00 Gjini). Così come all'eventuale consenso della vittima non è possibile assegnare valore scriminante, perchè si è in presenza di un bene indisponibile, quale l'interesse della collettività al riconoscimento e alla salvaguardia della personalità individuale (Cass. 24/10/95 Senka).

Inoltre non ha mancato il giudice del gravame di dare adeguata risposta anche alla censura della mancata dimostrazione della presenza costante in Italia del ricorrente, necessaria per ritenere concretizzata quella condotta abituale, elemento costitutivo del reato, quando ha valorizzato oltre alle dichiarazioni delle parte offese, la deposizione della teste (omissis) e le dichiarazioni del coimputato (omissis) quando ha chiarito che la deposizione del Maresciallo (omissis) che aveva riferito di non avere mai visto il (omissis) andava interpretata nel senso che l'imputato non era stato mai visto sui luoghi di lavoro e non già che non si era mai visto in Italia, quando infine ha desunto la presenza in Italia del predetto, sia pure a mezzo dei suoi emissari, in base al rilievo, tutt'altro che illogico, dell'estrema inverosimiglianza che il (omissis) si fosse limitato a restare in (omissis) quando i proventi della sua turpe attività maturavano in Italia. Generica, oltre che tardiva; si ravvisa infine l'eccezione di inutilizzabilità della propalazione del coimputato per omessa lettura degli avvertimenti contenuti nell'art. 64 c.p.p., come modificato dall'art. 2 legge 1/3/01 n. 63, non avendo la difesa specificato il relativo verbale e la data della sua redazione, al fine di consentire la verifica della fase e del regime processuale all'epoca vigenti per la applicabilità o meno della nuova disciplina.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile costituita in questo grado, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che si liquidano in euro 2.130,00, comprensive onorari oltre I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2005